ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1451 del 23/03/2022

Oggetto AVI.COOP S.c.a., sito produttivo di San Vittore di Cesena

in Via del Rio n. 336 in Comune di Cesena: D.Lgs. n.

152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.

Proposta n. PDET-AMB-2022-1546 del 23/03/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventitre MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: AVI.COOP S.c.a., sito produttivo di San Vittore di Cesena in Via del Rio n. 336 in Comune di Cesena: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 21 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpae-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni), come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015, le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA precedentemente attribuite alla Province con la L.R. n. 21 del 05/10/2004;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la delibera di Giunta Regionale n. 1181/2018 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)";

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3421 del 20/09/2016, allegato parte integrante della Delibera di Giunta Regionale n. 1606 del 07/10/2016 di approvazione di VIA ed AIA e s.m.i. finalizzata alla realizzazione di un nuovo impianto di macellazione, con relative aree di pertinenza, e del nuovo impianto di depurazione presso il sito produttivo di San Vittore di Cesena in Via del Rio n. 336, presentato dalle società AVI.COOP S.c.a. e GE.SCO S.r.l. in Comune di Cesena, è stata approvata l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista l'istanza della ditta AVI.COOP S.c.a. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 20/01/2022, prot. n. PG/2022/9320 del 21/01/2022, relativa a:

• progetto di alimentare la caldaia n. 6 della centrale termica (che da luogo al punto di emissione denominato E70, normalmente funzionante con gas naturale) con il biogas prodotto dal digestore anaerobico ogni qualvolta viene fermato il motore di cogenerazione per manutenzioni ordinarie o straordinarie di durata significativa e/o qualora vi sia una produzione in eccesso di biogas (indicativamente superiore alle 12 ore). Lo scopo della modifica in essere è quello di valorizzare il biogas, altrimenti destinato alla termodistruzione in torcia, utilizzandolo come combustibile per una delle tre caldaie presenti nella centrale termica; tale operazione è tecnicamente fattibile se si prevede di poter avere a disposizione il biogas prodotto per un tempo significativo (stimato in 12 ore); nel caso di fermate più corte si continua ad utilizzare la torcia esistente. Le opere necessarie si riassumono in:

- modifica tubazione biogas a valle della soffiante esistente con inserimento di valvole di intercettazione;
- realizzazione tubazione di trasporto biogas alla centrale termica;
- collegamento alla rampa di alimentazione del biogas al bruciatore esistente della caldaia n. 6
 con regolazione dei parametri di combustione.
- aggiornamento della descrizione della centrale termica e del quadro delle emissioni: era prevista l'installazione di 3 caldaie a metano (punti emissivi E70, E71, E72) con predisposizione di una quarta caldaia (punto emissivo E73) di cui non si ravvisa più la necessità e di cui viene chiesta l'eliminazione;

Dato atto che per la modifica di AIA richiesta dalla AVI.COOP S.c.a. si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'Allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018 n. 4, ovvero il progetto di modifica non necessitava di essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità (Screening) in quanto non vi sono nuovi punti di emissione in atmosfera e non vi è incremento della capacità produttiva, pertanto non si ritengono possibili effetti significativi e negativi per l'ambiente;

Vista la documentazione presentata dalla AVI.COOP S.c.a. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA e l'attestazione di versamento, tramite bollettino PagoPa, della tariffa istruttoria di € 500,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli impianti aventi "media complessità", per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Vista la nota prot. n. PG/2022/11734 del 26/01/2022 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della ditta AVI.COOP S.c.a., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Vista la nota prot. n. PG/2022/12842 del 27/01/2022 con cui il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est - Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di Arpae ha chiesto al Servizio Territoriale il rapporto istruttorio inerente la modifica in oggetto;

Dato atto che il Comune di Cesena Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio con nota prot. n. PG/2022/21939 del 10/02/2022 ha inviato una richiesta di integrazioni inerente gli aspetti edilizi;

Vista la richiesta di integrazioni prot. n. PG/2022/27195 del 18/02/2022 inviata alla ditta AVI.COOP S.c.a. sulla base degli approfondimenti richiesti dal Comune di Cesena con la nota di cui sopra;

Dato atto che la ditta AVI.COOP S.c.a. in data 24/02/2022 con nota prot. n. PG/2022/30886 del 24/02/2022 ha caricato sul portale IPPC-AIA la documentazione integrativa richiesta; le stesse integrazioni sono state trasmesse anche per pec ed acquisite al prot. n. PG/2022/30835 del 24/02/2022;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2022/32238 del 25/02/2022 questa Agenzia ha informato tutti gli enti coinvolti nel procedimento del caricamento da parte della ditta AVI.COOP S.c.a. della documentazione integrativa sul Portale IPPC-AIA;

Dato atto che il Comune di Cesena Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio con nota prot. n. PG/2022/34860 del 02/03/2022 ha inviato il parere di competenza;

Vista la Relazione tecnica inviata dal Servizio Territoriale di Arpae prot. n. PG/2022/45930 del 18/03/2022 nella quale è proposto l'aggiornamento dell'Allegato n. 1 dell'AlA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3421 del 20/09/2016 e s.m.i. alle seguenti Sezioni:

1 Sezione C "SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE":

- o sostituzione del § C1.2.6.3 Centrale termica;
- modifica del § C1.2.6.7.5 Impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile tipo "BIOGAS" di potenzialità complessiva pari a kWe999;
- modifica della Tabella 5 al § C2.2.2 Emissioni convogliate di cui all'art. 269 Parte V D.Lgs.
 152/06 e smi stato attuale e futuro assetto impiantistico;

2 Sezione D "SEZIONE DI ADEGUAMENTO - GESTIONE IMPIANTO - LIMITI":

- aggiornamento al § D2.4 Emissioni in atmosfera assetto impiantistico attuale e stato futuro della Tabella 22 mediante modifica della riga relativa alla emissione E70 ed eliminazione della riga relativa alla emissione E73;
- aggiornamento al § D2.4 Emissioni in atmosfera assetto impiantistico attuale e stato futuro della Tabella 23 mediante modifica della riga relativa alla emissione E70 ed eliminazione della riga relativa alla emissione E73;
- o modifica della dicitura posta tra la prescrizione n. 46 bis e la prescrizione n. 47;
- inserimento al § D2.4 Emissioni in atmosfera assetto impiantistico attuale e stato futuro delle prescrizioni n. 51 bis e n. 51 ter;
- o aggiornamento della tabella del § D3.3.5 Monitoraggio e controllo Emissioni in Atmosfera;

Nella stessa Relazione tecnica di cui sopra il Servizio Territoriale di Arpae ha specificato che la caldaia n. 6 di cui al punto di emissione E70, quando alimentata a biogas, risulta classificabile come medio impianto di combustione nuovo, come definito dalla lettera gg-bis dell'Art. 268 della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Specificato che l'eliminazione dell'emissione **E73** comporta la revisione della prescrizione n. 26 al § **D2.4 Emissioni in atmosfera assetto impiantistico attuale e stato futuro**, come di seguito specificato:

26. I controlli e i limiti di cui alla tabella 23 per i punti di emissione in atmosfera identificati con E18, E19, E22, E53, E66, E67, E68, E69, E70, E71, E72, E73, E76, E77, E111, E112, E114, E116 e E117 devono essere effettuati con frequenza annuale come definito nel PMeC; i relativi rapporti di prova dovranno essere puntati in un apposito registro vidimato per le emissioni in atmosfera, tenuto a disposizione degli organi di controllo. Si precisa che per frequenza annuale degli autocontrolli si intende che non dovrà trascorrere un periodo superiore all'anno tra un autocontrollo ed il successivo; per i punti di emissione non ancora attivati (E116 e E117), per i quali deve essere comunicata la data di messa in esercizio e messa a regime e più in generale per ogni punto di emissione in atmosfera non ancora attivato, il successivo autocontrollo annuale andrà effettuato entro un anno a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato durante la messa a regime.

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, gli interventi oggetto della presente domanda sono ricompresi nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto

attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/2015 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al prot. n. PG/2021/201008 con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

- 1. di <u>approvare</u> la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3421 del 20/09/2016, allegato parte integrante della Delibera di Giunta Regionale n. 1606 del 07/10/2016 di approvazione di VIA ed AIA e s.m.i., presentata dalla ditta AVI.COOP S.c.a. per il sito produttivo di San Vittore di Cesena in Via del Rio n. 336 in Comune di Cesena, relativa ai seguenti interventi, come già in premessa descritto:
 - progetto di alimentazione dela caldaia n. 6 della centrale termica (che da luogo al punto di emissione denominato E70, normalmente funzionante con gas naturale) con il biogas prodotto dal digestore anaerobico ogni qualvolta viene fermato il motore di cogenerazione per manutenzioni ordinarie o straordinarie di durata significativa e/o qualora vi sia una produzione in eccesso di biogas (indicativamente superiore alle 12 ore);
 - aggiornamento della descrizione della centrale termica e del quadro delle emissioni;

in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3421 del 20/09/2016, come di seguito precisato:

1.1 viene sostituito il § **C1.2.6.3 Centrale termica**, come di seguito specificato:

L'ubicazione della centrale termica presente all'interno dello stabilimento è riportata nella planimetria generale dell'installazione.

La centrale termica principale per la produzione di vapore, acqua calda necessaria per i processi produttivi e produzione di energia elettrica, è costituita da un locale posto nella parte nord dello stabilimento, nelle immediate vicinanze dell'impianto di rendering. All'interno di tale locale sono posizionate tre caldaie per la produzione di vapore, alimentate a metano, aventi una potenzialità termica nominale pari a 6,98 MW ciascuna, che danno luogo a tre punti di emissione denominati **E70**, **E71**, **E72**. La caldaia n. 6, relativa al punto di emissione **E70**, normalmente è alimentata a metano ed è funzionalmente collegata anche all'impianto di alimentazione del biogas che in condizioni normali serve per alimentare il motore di cogenerazione. Tale sistema consente di potere utilizzare nella caldaia n. 6 come combustibile il biogas, in alternativa al gas naturale, quando il motore di cogenerazione è in manutenzione per un periodo superiore alle 12 ore, oppure vi è una produzione di biogas in eccesso per un periodo superiore a 12 ore. In tale configurazione la potenzialità termica nominale dell'impianto sarà di 2,8 MWt e comunque inferiore a 3 MWt. Il funzionamento della caldaia n. 6 con gas naturale o biogas sarà gestito manualmente a seconda delle necessità impiantistiche, previe le opportune regolazioni sul bruciatore.

Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione tutte le caldaie sono dotate di un sistema di monitoraggio in continuo della temperatura nell'effluente gassoso e di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. In tale centrale termica inoltre sono stati installati due motori di cogenerazione alimentati a gas metano, aventi una potenzialità termica nominale rispettivamente di 7,1 MW e 9,1 MW, accoppiati a due generatori per la produzione di energia elettrica utilizzata direttamente in azienda, che danno luogo ai punti di emissione E76 ed E77. Tramite un sistema di scambiatori di calore viene recuperata parte dell'energia termica sviluppata dai motori la quale viene utilizzata per la fornitura di acqua calda e vapore impiegati nel ciclo produttivo. I motori installati sono dotati di un sistema di regolazione dell'aria comburente in camera di combustione (sistema leanox) per attenuare la formazione degli ossidi di azoto e di un impianto di riduzione del monossido di carbonio e degli idrocarburi incombusti per limitarne l'emissione in atmosfera. Il CO e gli idrocarburi incombusti HC sono ridotti tramite l'inserimento di un catalizzatore ossidante all'uscita dei gas di scarico.

Nella nuova cabina di distribuzione del metano sono state installate due caldaie alimentate a metano (E74 e E75), aventi potenzialità termica nominale < 3 MW, che sono impiegate per la fornitura di acqua calda utilizzata per riscaldare il gas metano subito dopo la sua decompressione.

Sono inoltre presenti altre 3 caldaie alimentate a metano (E24-E25) per il riscaldamento dei locali uffici-pesa e delle palazzine uffici personale di cui due, posizionate nella palazzina uffici personale, confluiscono in un unico punto di emissione.

1.2 viene modificato il § C1.2.6.7.5 Impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile tipo "BIOGAS" di potenzialità complessiva pari a kWe 999, come di seguito specificato:

[omissis] Il biogas, stoccato direttamente nella cupola gasometrica, viene convogliato in tubazione a pressione costante ed inviato, previo trattamento in un separatore di condense "chiller", al gruppo di cogenerazione o alla caldaia n. 6 della centrale termica tramite la tubazione dedicata. La produzione teorica di metano è circa 4.400 Nm³/d contenuti in 6.769 Nm³/d di biogas al 65% di metano. L'eventuale eccesso di biogas, che per diversi motivi non può essere avviato alla sezione di cogenerazione o alla caldaia n. 6 della centrale termica, viene bruciato in un'apposita torcia di sicurezza dotata di sistema di accensione automatica legata alla pressione presente nel gasometro. [omissis]

1.3 viene aggiornata la Tabella 5 del § C2.2.2 Emissioni convogliate di cui all'art. 269 - Parte V - D.Lgs. 152/06 e smi stato attuale e futuro assetto impiantistico per le seguenti emissioni, come di seguito specificato:

Sigla emissione	Descrizione del processo	Reparto	
E70	Caldaia a metano n. 6 da 6,98 MWt	Centrale termica	
	Caldaia a biogas n. 6 €3 MWt		
E73	Caldaia a metano n. 9 da 6,98 MW	Centrale termica	

1.4 viene aggiornata al § **D2.4** Emissioni in atmosfera assetto impiantistico attuale e stato futuro la Tabella 22 mediante modifica della riga relativa alla emissione **E70** ed eliminazione della riga relativa alla emissione **E73**, come di seguito specificato:

NUMERO EMISSIONE	ALTEZZA MINIMA metri	FREQUENZA g/settimana	DURATA nelle 24 h (h)	SISTEMA ABBATTIMENTO	REPARTO
E70 caldaia a metano n. 6 da 6,98 MWt	15	6/7	24	nessuno	Centrale termica
E70 caldaia a biogas n. 6 🛚 3 MWt	15	variabile	Variabile da 12 a 24 h	nessuno	Centrale termica
E73 Caldaia a metano n. 9 da 6,98 MW	15	6/7	24	nessuno	Centrale termica

1.5 viene aggiornata al § **D2.4 Emissioni in atmosfera assetto impiantistico attuale e stato futuro** la Tabella 23 mediante modifica della riga relativa alla emissione **E70** ed eliminazione della riga relativa alla emissione **E73**, come di seguito specificato:

NUMERO EMISSIONE	PARAMETRI/SOSTANZA INQUINANTI	VALORI LIMITE DI CONCENTRAZIONE PORTATA	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
E70 Caldaia alimentata a metano	Portata massima	12.000 Nm³/h	ANNUALE Vedi PMeC Nota (1): Tale limite è riferito ad un tenore
n. 6 da 6,98 MWt	Polveri	5 mg/Nm³ (2)	di O ₂ nell'effluente gassoso pari al 3%,
	SOx (come SO ₂)	35 mg/Nm³ (2)	come indicato dall'Allegato I, parte III, punto 1.3 di cui al D.Lgs. 152/06- Parte V.
	NOx (come NO₂)	350 mg/Nm³ (1)	Nota (2): Il limite per gli SOX e le polveri si considera rispettato in quanto viene utilizzato come combustibile il metano, secondo quanto indicato dall'Allegato I, parte III, tabella di cui al punto 1.3 del D.Lgs. 152/06 - Parte V.
E70 Caldaia alimentata a biogas n. 6 🛭 3 MWt	Portata massima	4.000 Nm³/h	ANNUALE Vedi PMeC Nota (1): Tale limite è riferito ad un tenore
	Polveri	20 Nm³/h (1)	di O ₂ nell'effluente gassoso pari al 3%,
	SOx (come SO ₂)	100 Nm³/h (1)	come indicato dall'Allegato I, parte III, punto 1.3 (tabella medi impianti di
	NOx (come NO ₂)	200 Nm³/h (1)	combustione nuovi alimentati a biogas) di
	Monossido di carbonio (CO)	150 Nm³/h (1)	cui al D.Lgs. 152/06- Parte V.
	Carbonio Organico Totale (COT)	20 Nm³/h (1) (3)	Nota (3): escluso il metano.
E73 Caldaia a metano n. 9 da 6,98 MW	Portata massima	12.000 Nm³/h	[omissis]
	Polveri	5 mg/Nm³ (2)	
	SOx (come SO₂)-	35 mg/Nm³ (2)	
	NOx (come NO₂)	350 mg/Nm³ (1)	

1.6 viene modificata la prescrizione n. 26, come di seguito specificato:

26. I controlli e i limiti di cui alla tabella 23 per i punti di emissione in atmosfera identificati con E18, E19, E22, E53, E66, E67, E68, E69, E70, E71, E72, E73, E76, E77, E111, E112, E114, E116 e E117 devono essere effettuati con frequenza annuale come definito nel PMeC; i relativi rapporti di prova dovranno essere puntati in un apposito registro vidimato per le emissioni in atmosfera, tenuto a disposizione degli organi di controllo. Si precisa che per frequenza annuale degli autocontrolli si intende che non dovrà trascorrere un periodo superiore all'anno tra un autocontrollo ed il successivo; per i punti di emissione non ancora attivati (E116 e E117), per i quali deve essere comunicata la data di messa in esercizio e messa a regime e più in generale per ogni punto di emissione in atmosfera non ancora attivato, il successivo autocontrollo annuale andrà effettuato entro un anno a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato durante la messa a regime.

1.7 viene modificata la dicitura posta tra la prescrizione n. 46 bis e la prescrizione n. 47, come di seguito specificato:

Impianto di cogenerazione alimentato a biogas e caldaia n. 6 della centrale termica quando è alimentata a biogas.

vengono inserite al § **D2.4 Emissioni in atmosfera assetto impiantistico attuale e stato futuro** la prescrizione n. 51 bis e n. 51 ter, come di seguito specificato:

51 bis. Almeno quindici giorni prima dell'attivazione con alimentazione a biogas della caldaia n. 6 della centrale termica che dà luogo al punto di emissione denominato E70, il Gestore deve comunicare la data di messa in esercizio all'autorità competente. Entro trenta giorni e/o in un periodo temporale minore, a partire dalla data di messa in esercizio, la ditta deve provvedere alla messa a regime della caldaia. Dalla data di messa a regime il Gestore deve provvedere ad effettuare almeno tre controlli delle sostanze emesse distribuiti nell'arco di dieci giorni e precisamente: uno il primo giorno della data di messa a regime, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda. Entro trenta giorni a partire dalla data dell'ultimo controllo la ditta è tenuta a trasmettere tramite posta certificata (da indirizzo pec) all'Autorità Competente gli esiti di tali controlli.

52 ter. Ogni qualvolta viene alimentata con biogas la caldaia n. 6 della centrale termica (E70), il Gestore deve annotare nel registro delle emissioni in atmosfera la data e le ore di funzionamento con tale combustibile.

1.9 viene modificata la tabella del § **D3.3.5 Monitoraggio e controllo Emissioni in Atmosfera** togliendo dalla prima riga il punto di emissione E73 e inserendo dopo l'ultima riga il seguente parametro relativo al punto di emissione E70 quando la caldaia n. 6 è alimentata a biogas:

Verifica limiti per portata e sostanze inquinanti individuate al (Parag. D2.4 Tab. 23)	Autocontrollo effettuato da laboratorio	Annuale per emissioni: E18-E19-E22-E53-E66-E67- E68-E69-E70-E71-E72-E73- E76-E77-E111-E112-E114 e a installazione avvenuta (successivamente alla fase di messa a regime) E116- E117	In concomitanza con la visita ispettiva (prelievi a campione)	Cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli vidimato	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
Giorni e ore di funzionamento con alimentazione a biogas caldaia n. 6 - emissione E70	Controllo utilizzo biogas nella caldaia	Ad ogni utilizzo del biogas nella caldaia	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su Registro degli Autocontrolli	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva

- 2. di <u>precisare</u> che la caldaia n. 6 di cui al punto di emissione E70, quando alimentata a biogas, risulta classificabile come medio impianto di combustione nuovo, come definito dalla lettera gg-bis dell'Art. 268 della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 3. di <u>stabilire</u> che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta AVI.COOP S.c.a., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;

4. di fare salvi:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 5. di <u>precisare</u> che l'Allegato n. 1 di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3421 del 20/09/2016, allegato parte integrante della Delibera di Giunta Regionale n. 1606 del 07/10/2016 di approvazione di VIA ed AIA e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;

- 6. di <u>stabilire</u> che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3421 del 20/09/2016, allegato parte integrante della Delibera di Giunta Regionale n. 1606 del 07/10/2016 di approvazione di VIA ed AIA e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 7. di <u>precisare</u> che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 8. di <u>stabilire</u> che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta AVI.COOP S.c.a.;
- 9. di <u>stabilire</u>, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla ditta AVI.COOP S.c.a..

Per la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra La Dirigente delegata Dott.ssa Tamara Mordenti Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.